



**Tribunale di Foggia, sez. lavoro, 26.06.06**

**Altri temi – Tutela della salute – Malattia professionale – Attività di tecnico riparatore di fotocopiatrici – Carcinoma – Nesso causale – Sussiste – Indennità – Riconosciuta.**

**Una specifica consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata *in primis* a verificare l'eventuale nesso di causalità tra il lavoro di tecnico riparatore di fotocopiatrici e stampanti espletato dal ricorrente per sedici anni e la malattia denunciata, conclude nel ricondurre alla predetta attività i dedotti esiti di nefrectomia e ureterectomia destra per carcinoma uroteliale della pelvi renale.**

**Ne consegue che la domanda del ricorrente volta al riconoscimento, da parte dell'INAIL, di un'indennità per malattia professionale, va accolta, dovendosi dichiarare che egli è affetto dalla malattia denunciata e che la medesima è ricollegabile all'attività lavorativa svolta.**

---

**TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro,

sul ricorso proposto da Rollo Francesco Antonio nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante, iscritta al n. 2621/02, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara che Rollo Francesco Antonio è affetto dalla malattia denunciata e che la medesima è casualmente ricollegabile all'attività lavorativa svolta; per l'effetto, ordina all'INAIL di riconoscere all'istante la rendita per un grado di menomazione permanente pari al 25% sin dalla data della domanda;

condanna l'Istituto resistente al pagamento dei ratei maturati pregressi, unitamente agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione di credito al soddisfo.

Condanna l'INAIL a corrispondere al ricorrente, con distrazione, nei termini di suddivisione indicati in motivazione, le spese di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 800,00, di cui euro 370,00 per onorario.

Foggia, 26 aprile 2006

IL GIUDICE  
(Daniele Colucci)

## MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Il Giudice del lavoro Daniele Colucci all'udienza del 26 aprile 2006 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.2621/02 **R.G.L.**

TRA

**Rollo Francesco Antonio**, rappresentato e difeso dall'avv. M. Colucci,  
precedentemente difeso dall'avv. F. Colucci

RICORRENTE

E

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, in  
persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti L.  
Moretti e P. Damasco

RESISTENTE

**OGGETTO:** rendita per contratta malattia professionale

**CONCLUSIONI:** come da ricorso e memoria rispettivamente depositati

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in questa cancelleria in data 24.5.2002, Rollo Francesco Antonio, premessa la vicenda amministrativa per la quale non si era visto riconoscere, quale malattia professionale, con la corresponsione della relativa rendita, la sospetta tecnopatia da carcinoma da cui era affetto, e dopo ampia dimostrazione di fatto e di diritto sulla fondatezza della sua pretesa, chiedeva a questo giudice di:

Dichiarare che egli esponente era affetto dalla malattia denunciata in premessa, dipendente da causa lavorativa:

ordinare all'INAIL di predisporre la rendita in suo favore, nella misura da accertarsi in corso di causa, con condanna del medesimo Istituto al pagamento dei ratei arretrati, con gli interessi di legge.

Si costituiva l'INAIL, che resisteva alla domanda.

Espletata CTU medico-legale, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di Rollo Francesco Antonio va accolta, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad illustrare.

Va preliminarmente rilevato che l'Istituto resistente sostanzialmente non contesta la natura della pregressa attività lavorativa svolta dal ricorrente, di tecnico riparatore di fotocopiatrici e stampanti, negando piuttosto l'efficienza causale di essa nella causazione dell'evento lesivo, dovuto, anche per comune esperienza, a molteplici, spesso causali e neanche del tutto conosciuti fattori.

Possono, inoltre, darsi per acquisiti la vigenza del d.l.vo 38/2000 e il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 179/88.

Orbene, sul punto controverso è stata disposta, dal precedente giudice persona fisica titolare del ruolo, una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata *in primis* a verificare l'eventuale nesso di causalità tra il lavoro espletato dal Rollo e la malattia denunciata. Il CTU, che ha esposto tutti i complessi profili sulla causalità coinvolti nella problematica dedotta in giudizio in modo chiaro, esaustivo e ben impostato, con i relativi aspetti statistici e probabilistici connessi, e la cui relazione, pertanto, questo giudice integralmente richiama in questa sede, facendola propria, conclude il suo condivisibile ragionamento nel ricondurre alla predetta attività lavorativa svolta dal ricorrente, per ben sedici anni, i dedotti esiti di nefrectomia e ureterectomia destra per carcinoma uroteliale della pelvi renale.

Il grado di invalidità permanente raggiunto è stato fissato al 25%, con riferimento alla data della visita peritale ma che, per la natura e l'evoluzione della malattia descritta, come riportata nell'elaborato del CTU, può ritenersi presente sin dal momento della domanda amministrativa.

Ne consegue che la domanda va accolta, dichiarandosi che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata e che la medesima è casualmente ricollegabile all'attività lavorativa svolta, con conseguente ordine all'INAIL di riconoscere all'istante la rendita per un grado di menomazione pari al 25%, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati pregressi, unitamente agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione di credito al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come analiticamente indicato in dispositivo, con distrazione ai due procuratori, entrambi antistatali, succedutesi nel tempo, in relazione all'attività rispettivamente svolta e, quindi, nella misura di due terzi all'avv. F. Colucci e di un terzo all'avv. M. Colucci.

P.T.M.

COME IN EPIGRAFE  
Foggia, 26 aprile 2006

IL GIUDICE  
(Daniele Colucci)

\*\*\*\*\*